



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

08 maggio 2020, n. 23

Emergenza COVID-19. Misure di contenimento sulla diffusione del virus fino al 17 maggio 2020 a soggetti che rientrano in Umbria da altre regioni italiane.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32 e 117 comma 3 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Umbria;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO il D.Lgs. 502/1992;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile adottate dal 3 febbraio 2020 ad oggi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale relative alle ulteriori misure regionali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 in Umbria;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” tra cui, all'art. 3 “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” sono riportate, al comma 2, le misure aggiuntive che le Regioni possono adottare in presenza di situazioni di “cluster” locali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e relativi allegati;

VISTA altresì la Circolare del Ministero degli Interni n. 15350/117 (2) del 2 maggio 2020;

CONSIDERATO il quadro confortante degli attuali indicatori connessi alla trasmissione del contagio da COVID-19 nel territorio regionale dell'Umbria;

CONDIVISA, all'interno del Centro Operativo Regionale (COR) di cui alla DGR 126/2020, nella seduta del giorno 7 maggio 2020, la proposta di introdurre, nel rispetto del panorama normativo nazionale vigente, ulteriori misure volte al monitoraggio sanitario dei soggetti provenienti da fuori regione;

RITENUTO acquisito il parere favorevole dei Direttori Claudio Dario e Stefano Nodessi Proietti;

ORDINA

1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, **ferme restando le misure statali attualmente vigenti, che sul territorio regionale umbro si osservino le seguenti ulteriori disposizioni:**



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

a. SOGGETTI CHE RIENTRANO IN UMBRIA DA ALTRE REGIONI ITALIANE

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni italiane che hanno già fatto o faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

- di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, tramite mail (per l'ASL Umbria 1 prevenzione@uslumbria1.it, per l'ASL Umbria 2 prevenzione@uslumbria2.it) o telefono al NUS 800.63.63.63;
- di attendere di essere contattato dal Servizio ISP (Igiene e Sanità Pubblica) territorialmente competente, osservando tutte le misure di sicurezza perviste dal DPCM del 26.04.2020 e, se possibile, rimanere in tale periodo in isolamento volontario rispettando quanto indicato all'art. 1 del medesimo decreto;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi una volta rientrati, si precisa che la Circolare del 2 maggio 2020 del Ministero dell'Interno chiarisce che una volta che si sia fatto rientro non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento indicati nella circolare stessa;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in caso di comparsa di sintomi per ogni conseguente determinazione.

b. SERVIZI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che riceverà per competenza la notifica di arrivo provvederà a:

- contattare il soggetto entro 24 ore dalla comunicazione e a procedere ad indagine epidemiologica delle circostanze e modalità del rientro, delle circostanze e modalità di isolamento tenute pre-rientro, delle condizioni cliniche attuali e pregresse;
- in base a tale indagine, se ritenuto opportuno, predisporrà l'eventuale indagine diagnostica dando indicazioni sulle modalità e tempistica dell'effettuazione;
- darà comunicazione al Medico di Medicina Generale;
- si farà carico, una volta ottenuto il referto, di gestire il restante percorso, compresa l'adozione di eventuali misure contumaciali qualora necessarie.

2. Il periodo di validità del presente provvedimento è dalla data di efficacia al 17 maggio 2020.



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

3. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. 19/2020.
4. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Perugia e al Prefetto di Terni.
6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente di Anci Umbria ed ai Sindaci dell'Umbria.
7. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale.

Perugia, lì 08/05/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge